

STUDIO PIANIFICAZIONE DISTRIBUTIVA
Dr. GUALTIERO TONELLA
Via Roma, 24
21018 SESTO CALENDE (VA)
3496820012 - 3479672371 - TEL e FAX 0523947261
robertoronchini@libero.it

COMUNE DI
OSNAGO
(Provincia di Lecco)

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE

(L. R. 24 dicembre 2003 n. 30)

Riedizione Novembre 2005

INDICE

1.	PREMESSA	pag.	3
2.	CARATTERISTICHE DI OSNAGO	"	4
3.	ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE E BAR	"	5
3.1	La situazione esistente	"	5
3.2	Reddito e consumi	"	6
4.	PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO	"	7
4.1	Ipotesi di sviluppo insediativo, demografico e urbanistico	"	7
4.2	Obiettivi di sviluppo degli esercizi	"	7
	CRITERI DI PROGRAMMAZIONE	"	9
	ALLEGATO A – Giochi leciti e videogiochi	"	20

1. **PREMESSA**

In attesa del regolamento di attuazione della Legge 25 agosto 1991 n. 287 (mai emanato), con diverse norme (dal primo D. L. 30 dicembre 1992 n. 512 all'ultima Legge 5 gennaio 1996 n. 25) era stata data facoltà ai Comuni di formulare norme per la concessione di autorizzazioni ad esercizi di ristorazione e bar, attività di divertimento e svago.

La Legge Costituzionale n. 3/2001 ha trasferito alle Regioni la potestà legislativa in materia di commercio: la Regione Lombardia ha emanato le proprie direttive con L.R. 24 dicembre 2003 n. 30.

I contenuti essenziali della L.R. 30/2003 sono:

- Tipologia unica degli esercizi
- Somministrazione di alimenti e bevande nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria
- Esercizio dell'attività subordinato al possesso di requisiti morali e professionali (articoli 5 e 6)
- Programmazione dell'attività secondo indirizzi generali della Giunta Regionale in base ai quali i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni
- Nomina di una Commissione consultiva composta da rappresentanti delle Associazioni di Categoria, dei Sindacati, dei Consumatori e della Camera di Commercio.

Gli indirizzi generali sono stati emanati dalla Giunta Regionale con delibera n. 7/17516 del 17 maggio 2004 e contengono norme e obiettivi:

- Disposizioni per la richiesta di autorizzazione
- Classificazione degli esercizi in 11 denominazioni, al solo fine di monitoraggio delle attività
- Obbligo per l'esercente di comunicare prima dell'avvio o della modifica dell'attività la denominazione di riferimento
- Possibilità di fissare distanze fra esercizi e con luoghi di cura e riposo, luoghi di culto (esercizi di trattenimento e svago)
- Norme di valutazione di impatto acustico e ambientale
- Validità triennale dei criteri
- Favorire un'equilibrata dislocazione degli esercizi sul territorio, anche con indicazioni di carattere numerico.

2. CARATTERISTICHE DI OSNAGO

Osnago è un comune di piccole dimensioni della provincia di Lecco al confine con quella di Milano (nella parte che nel 2009 diventerà la provincia di Monza e della Brianza).

Il territorio comunale confina:

- a nord con Merate, Cernusco Lombardone, Montevicchia
- a est con Ronco Briantino
- a sud-ovest con Carnate
- a ovest con Missaglia.

Il comune è attraversato da importanti vie di comunicazione:

- SP 342 dir Milano-Monza-Lecco che a Carnate si collega con il prolungamento autostradale della tangenziale est di Milano
- Linea ferroviaria Milano-Lecco.

Una parte del territorio è compresa nel Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone.

Urbanisticamente il comune è costituito da alcune zone caratteristiche:

- Centro (delimitata a nord da via S. Carlo e via Mazzini, a sud da Via Libertà, via IV Novembre e Via Gorizia, a ovest fino alla SP 342 dir, a est fino al torrente Molgora)
- Nord (oltre via XX Settembre, piazza della Pace e via Giovanni XXIII, a ovest fino alla SP 342 dir, a est fino al torrente Molgora)
- Sud (oltre Via Libertà, Via IV Novembre e Via Gorizia, a ovest fino alla SP 342 dir, a est fino al torrente Molgora)
- Fiera (oltre la SP 342 dir verso ovest)
- Cappelletta (a sud-ovest oltre la SP 342 dir)
- Orane (a nord-est oltre il torrente Molgora).

La popolazione è in continuo aumento, negli ultimi 3 anni 300 abitanti in più (+ 7,1%).

TAVOLA 1 - DINAMICA POPOLAZIONE RESIDENTE PER ZONE

Anni	Centro	Nord	Sud	Fiera	Cappelletta	Orane	OSNAGO
1981							3.768
1991							3.755
2001							4.253
2002							4.390
2003							4.474
2004	1.300	1.366	1.040	380	150	320	4.556

Osnago è un comune a forte sviluppo industriale e di servizi, l'Ente Fiera S. Giuseppe Artigiano organizza presso gli stand espositivi di via Martiri della Liberazione numerose manifestazioni che sono il punto d'incontro dell'area di confine fra le 3 province di Lecco, Milano e Bergamo.

3. ANALISI DELLA RETE DEGLI ESERCIZI

3.1 La situazione esistente

A novembre 2005 a Osnago vi sono 15 attività di ristorazione, bar, divertimento e svago suddivise nella tavola 2 orientativamente secondo le tipologie della nuova L. R. 30/2003.

TAVOLA 2 - ESERCIZI

Esercizi	Zone	Centro	Nord	Sud	Fiera	Cappelletta	Orane	OSNAGO
ristoranti, trattorie ...		2			1			3
cucina tipica lombarda ...								
fast food, self service ...								
pizzerie ...			1					1
TOTALE RISTORAZIONE		2	1		1			4
bar gastronomici ...		1						1
bar-caffè		1	1	1	2	1	1	7
bar pasticceria, gelaterie ...								
pub, birrerie, wine bar ...				1				1
TOTALE BAR		2	1	2	2	1	1	9
disco bar, piano bar ...					1			
discoteche, sale da ballo					1			
impianti sportivi ...								
TOTALE SVAGO					2			
TOTALE ESERCIZI		5	2	1	5	1	1	15
Circoli		2						2

A Osnago vi sono 304 abitanti per esercizio (1.139 ogni esercizio di ristorazione e 406 ogni bar).

TAVOLA 3 - RAPPORTI POPOLAZIONE/ESERCIZI

Zone	Esercizi	Ristorazione	Bar svago	TOTALE
OSNAGO		1.139	456	304
Province di Lecco-Como (stima)		530	380	225
Provincia di Milano (escluso capoluogo)		970	530	225
REGIONE LOMBARDIA		640	380	240
ITALIA		610	405	243

Rispetto alle medie delle province di Como-Lecco e Milano e della regione (pressoché equivalenti) la disponibilità di esercizi in rapporto alla popolazione è inferiore del 20% (incluso anche i circoli Acli e Arci che di fatto hanno una funzione rilevante il distacco scende notevolmente).

3.2 Reddito e consumi

Entità e caratteristiche dei consumi dipendono in parte anche dal reddito.

TAVOLA 4 – REDDITO DISPONIBILE PRO-CAPITE (euro)

	1996	1999	2000	2001	2002	2004 stima	Δ% 04/96
Provincia di Lecco	13.430	15.233	15.297	15.612	15.746	16.000	+ 19,1
Provincia di Milano	16.436	18.183	18.254	18.596	18.751	19.000	+ 15,6
Regione Lombardia	14.747	16.232	16.462	16.543	16.680	17.100	+ 16,0
ITALIA	11.800	13.164	13.196	13.734	13.968	14.300	+ 21,2

Nel 2002 la Lombardia è la terza regione italiana per reddito disponibile pro-capite (€ 16.680,00) preceduta dalla Valle d'Aosta (€ 18.519,00) e dall'Emilia-Romagna (€ 16.795,00).

Negli ultimi 8 anni il reddito medio pro-capite in provincia di Lecco è aumentato di 2.570 euro, + 19,1% contro 16,0% dell'incremento medio regionale.

Secondo uno studio CGIA su dati 2000 del Ministero dell'Economia rivalutati al 2003, il reddito medio pro-capite basato sull'imponibile Irpef di Osnago nel 2003 è stato di € 19.394,00.

Nei più recenti anni la spesa annua pro-capite ha avuto il seguente andamento:

TAVOLA 5 – CONSUMI ANNUI PRO-CAPITE (Italia Nord, euro)

Comuni	Anni	1991	1996	1999	2000	2001	2002	2004 stima
Oltre 50.000 abitanti		415	454					
Meno di 50.000 abitanti		339	411					
TOTALE COMUNI		365	426	362	380	385	396	415

Nel 1997 Istat ha rinnovato la metodologia d'indagine dei consumi, vengono rilevati solo i consumi delle famiglie, difficilmente riconducibili a pro-capite con esattezza; la nuova serie 1997-2002 non sembra omogenea con le precedenti.

Secondo gli ultimi dati i consumi in esercizi pubblici dei residenti a Osnago potrebbero essere stimati in circa € 1.800.000,00 (800.000,00 ristorazione e 1.000.000,00 bar) di cui una parte fuori comune; il saldo fra evasioni e attrazione dai comuni vicini appare comunque positivo per la presenza di alcuni esercizi di forte richiamo.

4. PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Per i prossimi anni, a breve e medio termine, sono previsti alcuni sviluppi socio-economici significativi per la rete degli esercizi di ristorazione e bar di Osnago.

4.1 Ipotesi di sviluppo insediativo, demografico e urbanistico

Le linee di sviluppo urbanistico sono orientate al contenimento dell'espansione edilizia e alla razionalizzazione dell'esistente.

Sono stati impostati alcuni piani attuativi nell'area del Nord e del Centro, i principali:

- Piazza della Pace - Via XX Settembre: circa 185 abitanti insediabili
- Via Crocefisso e Via Marconi: circa 200-250 abitanti insediabili.

La popolazione nei prossimi 3-4 anni si avvicinerà alla soglia dei 5.000 abitanti.

Per l'incremento di reddito, consumi e popolazione nei prossimi 3-4 anni a Osnago si avrà un aumento dei consumi potenziali nella rete degli esercizi locali stimabile in circa 150-180.000 euro, sufficienti per un paio di nuovi esercizi.

4.2 Obiettivi di sviluppo degli esercizi

La L.R. 30/2003 e la D.G.R. 7-17516/2004 prevedono che i Comuni:

- devono favorire una equilibrata dislocazione delle attività sul territorio, assicurando che tutte le zone siano adeguatamente servite ...
- definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico e artistico culturale nelle quali sottoporre le attività a limitazioni o divieti
- al fine di garantire adeguati livelli di produttività e concorrenzialità attraverso un'adeguata presenza degli esercizi sul territorio, potranno stabilire indicazioni di carattere numerico per zone sature ...
- potranno prevedere limiti di distanza fra esercizi per motivate esigenze di evitare addensamento di traffico, disturbo alla quiete ...
- per il rilascio di autorizzazioni a esercizi ad apertura prevalentemente serale e con attività di trattenimento e svago o dotate di spazi all'aperto, sono tenuti a valutare l'idoneità dell'ubicazione al rispetto della quiete e della sicurezza pubbliche ed eventualmente a prevedere limiti di distanza fra esercizi e luoghi di cura, riposo e culto o a richiedere particolari misure di mitigazione
- possono eventualmente valutare l'impatto acustico e ambientale.

L'Amministrazione Comunale al fine di garantire un equilibrato servizio al consumatore sull'intero territorio, in base anche agli indirizzi della nuova L.R. 30/2003, ritiene più utile ai fini della programmazione dello sviluppo la suddivisione del territorio in 6 zone:

1. Centro
2. Nord
3. Sud
4. Fiera
5. Cappelletta
6. Orane.

Conseguentemente i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni potranno essere:

- considerare sature le zone:
 - 1. Centro (trattandosi del vecchio nucleo storico del paese gli spazi esistenti per la realizzazione di parcheggi pubblici sono stati completamente utilizzati e la situazione è vicina alla criticità; ulteriori esercizi renderebbero la situazione viabilistica difficilmente sostenibile)
 - 5. Cappelletta (zona limitata nel suo sviluppo dalla vicinanza con la SP 342 dir e della sostanziale inesistenza di aree per la realizzazione di parcheggi)
 - 6. Orane (per la tutela del valore ambientale dell'area quasi totalmente inserita nel Parco Regionale di Montevicchia e della Valle del Curone)

- indicare come zone di sviluppo la zona 2. Nord e 3. Sud di espansione residenziale e carenti di esercizi e la zona 4. Fiera al servizio del Centro Fieristico e dell'area industriale di Osnago e Merate, dove sono presenti più di 500 addetti.

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Istituzioni normative

La regolamentazione degli esercizi di ristorazione, bar e di trattenimento e svago è predisposta ai sensi di:

- Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”
- Delibera Giunta Regionale 17 maggio 2004 n. 7/17516 “Indirizzi generali per il rilascio da parte dei Comuni della autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della L.R. n. 30 del 24 dicembre 2003”.

La L.R. 30/2003 non si applica:

- Alle strutture ricettive (L. 29 marzo 2001 n. 135 “Riforma della legislazione nazionale del turismo”), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti, ai partecipanti a manifestazioni, convegni ... organizzati nelle strutture stesse
- Alle attività di agriturismo (L. 5 dicembre 1985 n. 730 “Disciplina dell’agriturismo”; L.R. 31 gennaio 1992 n. 3 “Disciplina regionale dell’agriturismo e valorizzazione del territorio”), limitatamente alle persone alloggiate e ai loro ospiti
- Ai circoli privati (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235), fatto salvo quanto previsto dall’art. 22, comma 1 della L.R. 30/2003.

Articolo 2 – Durata

Le disposizioni normative e programmatiche sono valide per un triennio a partire dalla data della loro approvazione.

Nel corso del periodo di validità le norme possono essere modificate con varianti.

CAPITOLO II – CRITERI DI PROGRAMMAZIONE DELLO SVILUPPO

Articolo 3 – Suddivisione del territorio comunale in zone

Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

1. Centro (Via Trieste, Via Tessitura, Via S. Carlo, Via S. Anna, Via Verdi, Via Crocefisso, Piazza Sauro, Piazza Dante, Via Rimembranze, Via Libertà, Via IV Novembre, Via Cavour, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Mazzini, Via Pinamonte, Via V. Veneto, Via Gorizia, Via Montale, Via Garibaldi, Via Trento fino all'incrocio con Via Galilei, Via Roma fino all'incrocio con Via Mazzini, Viale John Lennon fra l'incrocio con la Via Mazzini e l'incrocio con Via Gorizia)
2. Nord (Via Roma dall'incrocio con Via Mazzini verso nord, Via XX Settembre, Via Giovanni XXIII, Piazza della Pace, Via Resegone, Via Bergamo, Via Bellini, Via Donizetti, Via Volta, Via Manzoni, Via Grigna, Via Cantù, Viale John Lennon dall'incrocio con Via Mazzini verso nord)
3. Sud (Via Meucci, Via dell'Artigianato, Via Copernico, Via Gioia, Via Kennedy, Via Matteotti, Via Edison, Via Privata Spinella, Via Stoppani, Via Privata Magni, Via Galilei, Via Galvani, Via Trento dall'incrocio con Via Galilei verso sud, Via Marconi, Via Giotto, Via Archimede, Via Fermi, Via Pitagora, Via Casello Ferroviario, Via L. Da Vinci, Viale John Lennon dall'incrocio con Via Gorizia verso sud)
4. Fiera (Via Statale, Via XXV Aprile, Via Martiri della Liberazione, Via delle Marasche, Via I Maggio, Via delle Robinie, Via dell'Industria, Via dei Soldani)
5. Cappelletta (Via Milano, Via per Ronco, Piazza Loreto, Piazza Santuario, Via della Tecnica, Via Adda, Via Libero Grassi, Via Guido Rossa)
6. Orane (Via Dosso Nuovo, Via per Lomagna, Via per le Orane, Via Colombaio, Via per la Cà Franca, Via per Trecate, Via della Brughiera, Via per Vignola).

Articolo 4 – Tipologia delle attività

Gli esercizi sono costituiti da un'unica tipologia.

Ai soli fini di monitoraggio delle attività, gli esercizi sono classificati nelle seguenti denominazioni (più completamente riportate al punto 6 allegato A della D.G.R. 17/5/2004 n. 7/17516):

- a. ristorante, trattoria, osteria ...
- b. cucina tipica lombarda
- c. tavola calda, fast food, self service ...
- d. pizzeria ...
- e. bar gastronomico ...
- f. bar-caffè
- g. bar pasticceria, gelateria, cremeria ...
- h. wine bar, birreria, pub, enoteca, caffetteria, sala da the ...
- i. disco bar, piano bar, american bar ...
- l. discoteca, sala da ballo, night ...
- m. stabilimenti balneari e impianti sportivi ...

La denominazione dell'esercizio deve essere dichiarata e comunicata al Comune prima dell'inizio o della modifica dell'attività.

Per esercizi con attività prevalente di intrattenimento si intende quelli nei quali la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività di intrattenimento e quest'ultima è effettuata dietro pagamento da parte degli utenti dell'esercizio.

L'attività di somministrazione non può essere effettuata nelle ore in cui l'attività principale non viene svolta.

In caso di svolgimento di più attività, devono essere comunicate tutte le varie denominazioni in cui rientrano le attività dell'esercizio con l'indicazione della superficie destinata a ciascuna denominazione.

Articolo 5 – Ambito di applicazione

I criteri di programmazione si applicano al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura a carattere permanente in sede fissa, per il trasferimento di sede, per il sub-ingresso nella titolarità degli esercizi.

La programmazione non si applica:

- agli esercizi con attività prevalente di intrattenimento (sale da ballo, night, sport ...)
- agli esercizi posti all'interno di aree di servizio nelle strade extra-urbane principali
- a mense e spacci aziendali, amministrazioni, enti e scuole, ospedali, case di riposo e di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, caserme ...
- nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico
- ai servizi a domicilio del consumatore
- alle attività temporanee
- all'interno di strutture culturali e di svago: musei, teatri, cinema, sale concerto ...

Articolo 6 – Opportunità di sviluppo e criteri per la concessione delle autorizzazioni

Per i prossimi 3 anni sono previste le seguenti opportunità di sviluppo insediativo:

- considerare sature le zone 1. Centro, 5. Cappelletta e 6. Orane
- indicare come zone di sviluppo le zone 2. Nord e 3. Sud di espansione residenziale e carenti di esercizi e la zona 4. Fiera al servizio del Centro Fieristico e dell'area industriale di Osnago e Merate, dove sono presenti più di 500 addetti.

Articolo 7 – Superficie

Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie.

Gli esercizi dovranno comunque avere superfici adeguate allo svolgimento dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie.

Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata al consumo dei pasti e delle bevande, compreso il retrobanco; vanno esclusi i bagni, i depositi, le scale e qualsiasi altra superficie non destinata specificatamente alla somministrazione.

E' definita superficie aperta al pubblico l'area adiacente, o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea se pubblica o comunque a disposizione dell'operatore, se privata ed utilizzata per il posizionamento di tavoli, sedie o altro che consentano la sosta degli avventori per la consumazione degli alimenti/bevande.

Articolo 8 – Ampliamento

L'ampliamento della superficie dei locali di somministrazione o della superficie aperta al pubblico, come definita nel precedente articolo, è soggetta alla sola comunicazione al Comune, da presentare direttamente o tramite raccomandata, e può essere effettuata decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento attestata dal protocollo comunale o dalla ricevuta del servizio postale.

Contestualmente alla comunicazione di ampliamento potrà essere richiesta all'ASL tramite lo Sportello Unico l'aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria del locale.

Non costituisce ampliamento l'occupazione temporanea di aree private o pubbliche nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di occupazione del suolo pubblico.

Nella comunicazione dovrà essere dichiarato di avere rispettato il regolamento di polizia urbana, le norme urbanistico-edilizie ed igienico sanitarie e i criteri di sorvegliabilità (D.M. Interno 564/1992).

Articolo 9 – Trasferimento

Il trasferimento degli esercizi nell'ambito della zona in cui sono localizzati è sempre autorizzato alla sola condizione del rispetto delle distanze di cui al successivo art. 10.

Il trasferimento in zona diversa è subordinato al rispetto dei criteri di programmazione e delle opportunità di sviluppo (cfr. art. 6).

Articolo 10 – Distanze

Non sono previsti limiti di distanza fra esercizi e con luoghi di cura, riposo e culto.

Articolo 11 – Impatto acustico

Gli esercizi con attività di trattenimento e svago, ad apertura prevalentemente serale o con spazi all'aperto, sono tenuti ad adottare misure di contenimento e mitigazione dell'impatto acustico a salvaguardia della quiete secondo le indicazioni del Comune, in particolare nei confronti dei luoghi di cura, riposo e culto.

Per le attività che danno origine a inquinamento acustico si applicano le normative della L. 447/95 e del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Le attività per le quali è prevedibile un impatto acustico e ambientale rilevante, secondo le disposizioni di legge, sono soggette a valutazione dell'ARPA territorialmente competente.

Le attività già in esercizio, in caso di accertati fenomeni di inquinamento acustico, dovranno adeguare i locali in applicazione della L. 447/95 e del D.P.C.M. del 14.11.1997 e delle eventuali prescrizioni imposte dall'ARPA.

Articolo 12 – Impatto ambientale

L'attività degli esercizi deve essere svolta in conformità all'art. 51 "Tutela della salute dei non fumatori" della L. 16/1/2003 n. 3, modificata dall'art. 7 della L. 21/10/2003 n. 306, e al D.P.C.M. 23/12/2003.

In tutti gli esercizi aperti al pubblico è vietato fumare, salvo che in locali riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati cartelli ben visibili con la scritta "vietato fumare" e con indicazione della relativa legge, delle sanzioni e degli organi di vigilanza; nelle strutture a più locali il cartello va collocato alle entrate o in luoghi ben evidenti; negli altri locali sono sufficienti cartelli che rechino solo l'indicazione "vietato fumare".

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati come tali e separati dagli altri locali dell'esercizio in cui è vietato fumare.

I locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:

- pareti a tutt'altezza su 4 lati
- porta con chiusura automatica, abitualmente chiusa
- adeguata segnaletica con cartelli a indicazione luminosa "area per fumatori", integrata da altri cartelli luminosi con la dizione "vietato fumare per guasto all'impianto di ventilazione", che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento dell'impianto di ventilazione
- passaggio non obbligato per i non fumatori.

I locali per fumatori devono essere dotati di impianti di ventilazione forzata ad aria adeguatamente filtrata, con le seguenti caratteristiche tecniche:

- aria non riciclabile ed espulsa all'esterno
- portata minima di aria supplementare immessa: 30 litri/secondo per persona
- indice di affollamento: 0,7 persone/metro quadrato
- depressione non inferiore a 5 Pascal rispetto alle aree circostanti
- progettazione, installazione, manutenzione e collaudo degli impianti a norma dei regolamenti di sicurezza e risparmio energetico.

Il numero massimo di persone ammissibili in base alla portata dell'impianto deve essere indicato all'ingresso del locale.

Negli esercizi di ristorazione la superficie dei locali per fumatori deve essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione.

Articolo 13 – Norme urbanistico-edilizie

Le attività degli esercizi sono soggette a tutte le norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso previste dal PRG e dei relativi strumenti attuativi, nonché a quelle igienico-sanitarie, alle quali è necessario adeguarsi prima dell'inizio dell'attività o comunque entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione.

CAPITOLO IV – AUTORIZZAZIONI

Articolo 14 – Domanda e autorizzazione

L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi sono soggetti ad autorizzazione comunale.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune o spedita con raccomandata e deve indicare i seguenti elementi:

- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale in caso di ditta individuale
- denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale/partita IVA, generalità del legale rappresentante in caso di persona giuridica/società
- certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 30/2003
- ubicazione dell'esercizio
- superficie indicativa di somministrazione e di servizio.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione nei quali la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. 445/2000, art. 38, ovvero alla presenza del dipendente addetto; diversamente occorrerà allegare una copia di un documento di identità dei sottoscrittori.

Il Comune all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al richiedente una ricevuta con l'indicazione dell'ufficio comunale competente, dell'oggetto del procedimento promosso, del responsabile del procedimento, dell'ufficio nel quale è possibile prendere visione degli atti.

Copia dell'avvio del procedimento è affissa all'Albo Pretorio del Comune e di quello sede dello Sportello Unico sovracomunale.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'esame della domanda e il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinati alla:

- a) disponibilità dei locali
- b) indicazione di un eventuale preposto all'esercizio
- c) presentazione preventiva dei certificati di igienicità dei locali e prevenzione incendi.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato al richiedente entro 45 giorni dalla sua presentazione.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento di sede saranno comunicate all'interessato e potranno essere regolarizzate o completate entro il termine di 30 giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di 45 giorni di cui all'art. 9, comma 7 della L.R. 30/2003 per la conclusione del procedimento, rimarrà sospeso fino a regolarizzazione.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro 1 anno dal rilascio dell'autorizzazione, l'operatore deve mettersi in regola con tutte le norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di destinazione d'uso, sicurezza e prevenzione incendi.

Articolo 15 – Allegati alla richiesta di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento dell'attività di somministrazione devono essere allegati:

- la planimetria dei locali, sottoscritta da un tecnico abilitato, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in mq; dalle planimetrie, relative allo stato di fatto o al progetto, dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio (D.M. Interno 564/1992)
- la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico-edilizia e di agibilità dei locali
- il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al comando provinciale dei Vigili del Fuoco tramite il Comune
- l'eventuale richiesta di autorizzazione sanitaria che il Comune provvederà a inviare alla Asl competente
- la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività
La disponibilità dei locali è comprovata da fotocopia del contratto di affitto/locazione/comodato redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

I documenti possono essere presentati anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso prima dell'inizio dell'attività e/o comunque entro 365 giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 16 – Autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata in tipologia unica, a tempo indeterminato, nei limiti della specifica autorizzazione sanitaria ed è valida solo per i locali in essa indicati.

Per il regolare rilascio dell'autorizzazione il Comune accerta la rispondenza del locale ai criteri di sorvegliabilità stabiliti dal D.M. dell'Interno 17 dicembre 1992 n. 564.

La sorvegliabilità verrà accertata direttamente dagli organi di polizia locale prima dell'inizio dell'attività; il Comune si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.

L'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi o impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché allo svolgimento di giochi leciti.

L'autorizzazione abilita allo svolgimento di intrattenimenti musicali e/o di svago, anche con l'uso di televisioni, radio-stereo e karaoke, esclusi balli e/o danze a condizione che tali forme di trattenimento siano esercitate in forma secondaria e complementare rispetto all'attività principale di somministrazione di alimenti e bevande e cioè senza allestimento e predisposizione di sale o spazi attrezzati (palchi, tribune, passerelle, pedane, ecc.), senza pagamento del biglietto di ingresso o aumento del prezzo delle consumazioni e senza che si effettui pubblicità dell'evento o trattenimento medesimo e comunque nei limiti previsti dall'art.1 comma 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996.

Sono invece esclusi dall'autorizzazione l'installazione e la gestione di videogiochi ai sensi dell'art.110 di TULPS (R.D. n.773/1931), per i quali è prevista la presentazione di specifica denuncia di inizio attività corredata dello specifico nulla osta tecnico rilasciato per ciascun videogioco dall'Amministrazione Monopoli di Stato.

Quando il titolare dell'autorizzazione cessa la propria attività deve trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione non è richiesta ed è sufficiente la semplice presentazione di dichiarazione inizio attività quando la somministrazione di alimenti e bevande avviene solo ed esclusivamente mediante distributori automatici in esercizi che svolgono altro genere di attività.

Articolo 17 – Autorizzazioni temporanee

In relazione a quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 30/2003 in merito al rilascio di autorizzazioni temporanee (per un massimo di 59 giorni) in occasione di riunioni straordinarie di persone, in applicazione delle disposizioni dell'art. 19 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e vista anche in proposito la Risoluzione del Ministero Attività Produttive 504334 del 17.4.2002, le attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di riunioni straordinarie di persone è soggetta a denuncia di inizio attività da presentarsi direttamente o tramite raccomandata al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento.

Nella denuncia dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della L.R. 30/2003, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza delle strutture ed impianti e delle norme igienico-sanitarie relative all'attività di somministrazione esercitata.

Articolo 18 – Estensione dell'attività

Gli operatori esistenti che intendono estendere l'attività alla ristorazione (denominazioni a, b, c, d) devono:

- aggiornare l'autorizzazione sanitaria
- frequentare corsi di aggiornamento professionale previsti da specifica delibera della Giunta Regionale o dall'art. 4 della L.R. 4 agosto 2003 n. 12 "Norme relative a certificazioni in materia di igiene o sanità pubblica"
- provvedere a effettuare la relativa comunicazione al Comune (si precisa che la comunicazione al Comune deve essere effettuata per ogni modifica della denominazione dell'attività conseguente alla modifica dell'autorizzazione sanitaria).

Articolo 19 – Esclusione dall'autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione, da rilasciarsi ai sensi della L.R. 30/2003, per la somministrazione:

- nelle strutture ricettive limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti e alle persone presenti nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni
- presso i circoli privati ai sensi del D.P.R. 235/2001.

Articolo 20 – Subingresso

Il trasferimento della gestione e della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande per atto fra vivi o per causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003.

L'effettivo trasferimento deve essere comprovato da scrittura privata con firme autenticate da notaio.

A seguito di subingresso per atto fra vivi, il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo aver comunicato il subingresso ai fini della reintestazione dell'autorizzazione.

Articolo 21 – Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata per:

- mancata attivazione dell'esercizio entro 2 anni dal rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità su motivata istanza
- sospensione dell'attività superiore a 1 anno
- perdita dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività
- sopravvenuta non conformità alle norme di sorvegliabilità, urbanistiche, edilizie, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza (in questo caso viene predisposto un provvedimento di sospensione dell'attività da 3 giorni a 3 mesi, entro il quale l'esercente può ripristinare i requisiti non conformi; il termine può essere prorogato per comprovata necessità su motivata istanza)
- sopravvenuta indisponibilità dei locali e mancata richiesta di trasferimento entro 6 mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità su motivata istanza
- inosservanza dei provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione
- mancata ripresa dell'attività secondo le modalità e i termini previsti per il subingresso dall'art. 15 della L.R. 30/2003.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni, concessioni e abilitazioni edilizie e igienico-sanitarie, nonché in caso di colpevole ritardo nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

CAPITOLO V – MODALITA' OPERATIVE

Articolo 22 – Commissione

Presso la Provincia è costituita una Commissione consultiva per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

La Commissione deve obbligatoriamente esprimere un parere in merito a:

- programmazione dell'attività
- definizione dei criteri e delle norme generali per il rilascio dell'autorizzazione
- determinazione degli orari
- eventuali programmi di apertura a turno per assicurare adeguati livelli di servizio.

Articolo 23 – Pubblicità dei prezzi

Il prezzo di tutti i prodotti destinati alla somministrazione deve essere esposto in modo ben visibile al consumatore con esposizione di una tabella prezzi all'interno del locale.

Gli esercizi di ristorazione hanno ulteriormente l'obbligo di esporre il menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile anche dall'esterno.

Il listino prezzi con servizio al tavolo deve essere messo a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente di servizio.

Il prezzo deve essere chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, soprattutto il prezzo aggiuntivo del servizio.

Il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo devono essere indicati in modo chiaro e visibile mediante cartello od altro mezzo idoneo, ovvero essere impressi in maniera chiara e ben leggibile direttamente sui prodotti.

Articolo 24 – Vendita per asporto

Gli esercizi possono vendere per asporto i prodotti oggetto della propria attività.

Articolo 25 – Limitazioni

La somministrazione di bevande alcoliche superiori ai 21 gradi non è consentita nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di spettacoli viaggianti in sagre, fiere e manifestazioni varie sportive o musicali all'aperto.

Il divieto può eccezionalmente e temporaneamente essere esteso dal Sindaco alle bevande alcoliche inferiori ai 21 gradi.

CAPITOLO VI – ORARI

Articolo 26 – Orario giornaliero

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti da apposita ordinanza sindacale adottata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 17 della L.R. 30/2003.

Nell'ordinanza sono previste specifiche disposizioni per le attività con prevalente apertura serale, di trattenimento e svago o dotati spazi all'aperto allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica; l'orario potrà essere differenziato in base alle zone del territorio comunale.

Il Sindaco può autorizzare particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, di speciali manifestazioni locali.

Gli orari prescelti dal titolare dell'attività all'interno dei limiti stabiliti nell'ordinanza sindacale devono essere comunicati al comune ed esposti su cartelli all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Articolo 27 – Chiusura temporanea

La chiusura temporanea dell'esercizio superiore a 30 giorni deve essere comunicata al Sindaco.

Il Sindaco per assicurare idonei livelli di servizio al pubblico, sentita la Commissione, può predisporre programmi di apertura a turno degli esercizi, che gli operatori sono tenuti a osservare e a rendere noti ai consumatori con l'esposizione di un cartello visibile all'interno e all'esterno dell'esercizio.

CAPITOLO VII – TIPOLOGIE PARTICOLARI

Articolo 28 – Distributori di carburanti

L'attività di somministrazione all'interno di aree di servizio di distribuzione carburanti è consentita in quanto attività complementare svolta a favore degli utenti dell'area medesima.

L'attività potrà iniziare a seguito di presentazione di denuncia di inizio attività, dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura dell'impianto stesso e non potrà essere trasferita al di fuori dell'area di servizio.

Può esercitare tale attività un soggetto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003 individuato dal proprietario o dal gestore dell'impianto.

Il locale sede dell'attività di somministrazione deve rispettare i requisiti di sorvegliabilità e le norme igienico-sanitarie e urbanistico-edilizie vigenti.

Articolo 29 – Oratori e parrocchie

Gli esercizi il cui titolare è un'associazione che svolge attività di somministrazione di tipo oratoriano in ambito parrocchiale non sono soggetti alla L.R. 30/2003.

L'attività in questi esercizi è regolata dal DPR n.235/2001 che regola la somministrazione in circoli privati.

L'attività di somministrazione svolta in oratorio può essere affidata in gestione ad un soggetto terzo purché permanga il collegamento con l'attività istituzionale svolta dall'ente ecclesiastico.

I locali in cui viene svolta l'attività di somministrazione in ambito oratoriano sono soggetti all'art.4 del D.M. 564/1992 e pertanto devono essere ubicati all'interno della struttura sede dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.

All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno.

ALLEGATO A

GIOCHI LECITI E VIDEOGIOCHI

Articolo 1 - Disposizioni legislative

Le norme riguardanti l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimenti (videogiochi) sono determinate in base a:

- art. 10 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) secondo le più recenti modificazioni
- Legge 23 dicembre 2000 n. 388
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289
- D. L. 30 settembre 2003 n. 269
- Legge 24 novembre 2003 n. 326
- D. M. Economia e Finanze 27 ottobre 2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6 e 7 lettera b del T.U.L.P.S. che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati"
- D. M. Economia e Finanze 20 gennaio 2004 "Rimozione, demolizione e cessione all'estero degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 7, lettera b del T.U.L.P.S. (Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni e integrazioni) o loro conversione ... in apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 o comma 7, lettere a, c del T.U.L.P.S."
- Circolare 26 febbraio 2004 n. 1 Ministero Economia e Finanze "Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. ...".

Articolo 2 - Definizione di apparecchi e congegni per trattenimento e divertimento (videogiochi)

L'art. 110 del T.U.L.P.S. nella sua formulazione più attuale delinea le seguenti figure:

- comma 5: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo ... che hanno insita la scommessa ... che consentono vincite superiori al limite massimo stabilito al successivo comma 6 (€ 50,00)
- comma 6: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco di abilità ... quelli nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio (vincita) ...
- comma 7, lettera a: apparecchi elettromeccanici privi di monitor ... con cui il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica ...
- comma 7, lettera b: apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco di abilità ... quelli nei quali gli elementi di abilità o trattenimento sono preponderanti rispetto all'elemento aleatorio (vincita) ... che possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita ... (fuori legge dall'1 maggio 2004)
- comma 7, lettera c: apparecchi ... che non distribuiscono premi ...

MODALITA' DI GIOCO

Articolo 3 - Caratteristiche di gioco

Articolo 110 T.U.L.P.S.	Attivazione	Costo partita	Durata	Vincita massima	Erogazione vincita
Comma 6	Moneta metallica	≤ 50 cent.	7"-13"	≤ 50 euro	Moneta metallica
Comma 7 a	"	≤ 1 euro	...	≤ 20 volte il costo	Piccoli oggetti
Comma 7 b	"	≤ 50 cent.	...	10 partite	Ripetizione partita
Comma 7 c	...	anche > 50 cent.	...	-	-

Articolo 4 - Giochi leciti e vietati

Rientrano nella categoria dei giochi leciti gli apparecchi e congegni elettronici automatici e semiautomatici definiti ai commi 6, 7a, 7c; quelli del comma 7b (a ripetizione partita) non sono più leciti dall'1 maggio 2004.

E' obbligatorio esporre una tabella con l'indicazione dei giochi vietati.

Articolo 5 - Divieto di gioco d'azzardo

Sono vietati videogiochi considerati d'azzardo, cioè con la scommessa insita nel gioco, o che consentano vincite puramente aleatorie in denaro o natura vincite superiori al valore massimo previsto al comma 6, art. 110 T.U.L.P.S. (€ 50,00).

Articolo 6 - Divieto di riproduzione gioco del poker

Nei videogiochi di trattenimento e abilità non possono essere riprodotti il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali.

Articolo 7 - Divieto di gioco ai minorenni

I videogiochi di trattenimento o abilità (comma 6) sono vietati ai minori di 18 anni.

Articolo 8 - Vincite

Le vincite in denaro ai videogiochi (comma 6) sono erogate a fine partita direttamente dalla macchina, esclusivamente in monete metalliche; le vincite sono computate in modo non predeterminabile e devono risultare non inferiori al 75% degli importi giocati, su un ciclo complessivo di 14.000 partite.

Le vincite in piccoli oggetti (comma 7, lettera a) sono distribuite direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, non sono convertibili in denaro o scambiabili con altri premi.

DISPOSIZIONI PER APPARECCHI E CONGEGNI

Articolo 9 - Tipologia degli esercizi

Gli esercizi in cui possono essere installati i videogiochi si articolano in:

- bar, caffè ...
- ristoranti, fast food, osterie, trattorie ...
- stabilimenti balneari
- alberghi
- sale gioco
- circoli privati, associazioni, organizzazioni enti (D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235) con attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande
- agenzie ippiche e sportive autorizzate
esercizi concessionari o autorizzati alla raccolta di scommesse (es. corsa tris, totip, totocalcio, lotto, lotterie ...).

Articolo 10 - Numero massimo degli apparecchi installabili

Sono soggetti a limite massimo di installazione i videogiochi di trattenimento o abilità (comma 6).

Tipologia degli esercizi	Numero massimo di apparecchi
Bar, caffè ... (anche in circoli privati), esercizi di raccolta scommesse	1 ogni 15 mq (max 2 fino a 50 mq + 1 per ogni 50 mq ulteriori, totale max 4)
Ristorazione (anche in circoli privati)	1 ogni 30 mq (max 2 fino a 100 mq + 1 per ogni 100 mq ulteriori, totale max 4)
Stabilimenti balneari	1 ogni 1.000 mq (max 2 fino a 2.500 mq + 1 ogni 2.500 mq ulteriori, totale max 4)
Alberghi	1 ogni 20 camere (max 4 fino a 100 camere + 1 ogni 100 camere ulteriori, totale max 6)
Sale giochi	1 ogni 10 mq (totale non superiore a quello degli altri giochi presenti)
Agenzie di scommesse Ippiche e sportive	1 ogni 15 mq (max 6 fino a 100 mq + 1 ogni ulteriori 100 mq, totale max 8)

Per i circoli privati si considera solo l'area destinata alla somministrazione.

Per gli esercizi misti di ristorazione e bar l'intera superficie del locale è ascritta all'attività prevalente, mentre è imputata alle singole attività in caso locali ben distinti fra loro.

Articolo 11 - Divieti di installazione

E' vietata l'installazione in esercizi all'interno di ospedali, luoghi di cura, scuole e pertinenze di luoghi di culto.

Non è altresì consentita l'installazione all'esterno dei locali o delle aree destinate all'attività di somministrazione.

Negli esercizi di bar-caffè e ristorazione (anche in circoli privati), stabilimenti balneari, esercizi di raccolta gioco-scommesse su incarico di concessionari i videogiochi non possono essere contigui agli altri giochi; negli alberghi e nelle sale giochi i videogiochi sono collocati in aree specificamente dedicate.

Articolo 12 - Apparecchi a ripetizione di partita

Gli apparecchi a ripetizione di partita (comma 7, lettera b) non possono più essere installati o utilizzati dall'1 maggio 2004.